Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 8 febbraio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Bolzano sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. —

Salariati fissi:

specializzati . . . . » 2.638

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(148)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Messina sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.290

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.774

specializzati . . . . » 3.327

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(160)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei *salariati fissi* e *dei braccianti;*

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Palermo sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.370

Salariati fissi:

specializzati . . . . » 2.437

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(161)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Ragusa sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.915

Salariati fissi:

comuni . . » 2.933
qualificati . . . . » 3.257
specializzati . . . . » 3.546

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(162)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Siracusa sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.630

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.547
specializzati . . . . . . » 2.782

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(163)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Trapani sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.530

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.503
qualificati . . . . » 2.797
specializzati . . . . » 3.103

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(164)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Alessandria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 4.311

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.382
qualificati . . . . » 3.746
specializzati . . . . » 4.110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(241)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Aosta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . L. 4.972

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.885
qualificati . . . . » 3.084

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(242)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Asti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.289

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.986
qualificati . . . . » 3.237
specializzati . . . . » 3.505

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(243)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Cuneo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.991

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.289
qualificati . . . . » 3.636
specializzati . . . . » 3.984

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(244)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Novara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 4.454

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.345
qualificati . . . . » 3.728
specializzati . . . . » 4.111

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(245)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Torino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 4.063

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.575
qualificati . . . . » 3.909
specializzati . . . . » 4.243

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(246)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Vercelli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 4.367

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.579
qualificati . . . . » 4.073
specializzati . . . . » 4.393

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(247)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Genova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . L. 4.051
Salariati fissi:
comuni . . . . . » 3.192
qualificati . . . . . . » 3.600
specializzati . . . » 3.986

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(248)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Sospensione del decreto ministeriale 27 dicembre 1972 concernente la percentuale di acido erucico consentita nella preparazione degli olii di semi vari e delle margarine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1972, con il quale veniva indicata nel 10 % la percentuale di acido erucico consentita nella preparazione degli olii di semi vari e delle margarine;

Considerato che il detto provvedimento è stato adottato in via cautelare in attesa della pronunzia di una apposita commissione istituita al fine di accertare il limite massimo di tollerabilità d'acido erucico negli indicati prodotti;

Visto il telespresso n. 076/951 del 16 gennaio 1973 con il quale il Ministero degli esteri, sollecitato dalla rappresentanza italiana presso la C.E.E., ha richiamato l'attenzione di questa amministrazione sull'accordo 28 maggio 1969 in base al quale i paesi partecipanti sono obbligati ad astenersi da iniziative che possano comportare ostacoli di ordine tecnico agli scambi tra gli Stati membri delle Comunità;

Considerato che l'olio di colza, dal quale deriva la presenza dell'acido erucico nei prodotti indicati, viene prevalentemente importato da paesi comunitari (Francia e Germania);

Visto il fonogramma del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 gennaio 1973 con il quale viene espressa viva perplessità in ordine alla « fondatezza ed opportunità », del provvedimento cautelativo adottato con il decreto indicato in epigrafe per il danno che reca alle industrie olearie nazionali ed ai consumatori in conseguenza dell'aumento del prezzo degli olii di semi vari e delle margarine;

Vista la nota in data 19 gennaio 1973 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la quale si segnalano tra gli inconvenienti derivanti dal provvedimento le ripercussioni economiche negative sul commercio degli olii commestibili e le eventuali misure di ritorsione in sede di commercio comunitario sotto forma di ostacolo alla importazione dei prodotti agricoli italiani, nonché l'opportunità di una sospensione dell'efficacia del provvedimento;

Vista la relazione in data 19 gennaio 1973 dell'Istituto superiore di sanità dalla quale risulta che, pur essendo state disposte, sia in Francia che in Canadà, indagini sul grado di nocività per l'uomo dell'uso prolungato dell'acido erucico, nessuno Stato ha ancora emanato provvedimenti autoritativi intesi a limitarne l'impiego nella produzione dei prodotti suindicati;

Considerato che è stata nominata apposita commissione per lo studio del problema la quale non ha ancora terminato i suoi lavori;

Ritenuta la necessità di attendere il definitivo parere della predetta commissione;

Ritenuto inoltre che il mantenimento della stabilità del prezzo dei prodotti indicati, il rispetto degli impegni comunitari, e le esigenze della produzione industriale consigliano di ancorare l'efficacia del provvedimento al definitivo giudizio tecnico sul grado di tollerabilità dell'acido erucico;

Decreta:

L'efficacia del decreto ministeriale 27 dicembre 1972 è sospesa fino al 30 settembre 1973, termine ritenuto congruo per il compimento dei lavori della commissione indicata in narrativa.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1507)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti della ditta Pettinatura lane di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pettinatura lane di Vercelli, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pettinatura lane di Vercelli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1264)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Proroga per altri tre mesi dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Gallo Vittorio di G. D. Gallo & C. di Cossato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture Gallo Vittorio di G. D. Gallo & C. S.a.s. - Cossato, con effetto dal 1° marzo 1972, e successive proroghe:

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il trimestre dicembre 1972-febbraio 1973;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' disposta per altri tre mesi la concessione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Gallo Vittorio di G. D. Gallo & C. di Cossato (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della ditta Borma ex Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Borma ex Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno, con effetto dal 7 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1972 e 6 novembre 1972 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borma ex Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1263)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Rosa Onnis, nata a Mogoro (Cagliari) il 10 gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Cagliari il 15 aprile 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(497)

Il dott. Gabriele Morosi, nato a Gallarate (Varese) il 22 settembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Milano il 14 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(498)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Igea »

Con decreto n. 1332 del 4 gennaio 1973 la società Terme di Boario, con sede in Milano e stabilimento di produzione in Boario Terme, provincia di Brescia, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Igea », di cui al decreto ministeriale b. 1180 del 16 ottobre 1971.

L'autorizzazione all'uso dei recipienti di materiale plastico — cloruro di polivinile PEB 606 — della capacità di ml. 1500 è rilasciata per un ulteriore periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, durante il quale l'Istituto superiore di sanità attuerà i controlli, oltre che sui campioni conservati presso il medesimo istituto anche su campioni di acqua Igea imbottigliata in recipienti di materiale plastico prelevati dal commercio.

L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà riesaminata alla scadenza dei 12 mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati presso l'Istituto superiore di sanità.

I recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 1180 del 16 ottobre 1971 e dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità.

La fabbricazione di detti recipienti ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale Igea dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

(410)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 1972, registro n. 16, foglio n. 185, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla società A.P.I. - Anonima petroli italiana, avverso il silenzio rifiuto opposto dal sindaco del comune di Roccella Jonica alla domanda presentata in data 12 marzo 1969 dalla società ricorrente, intesa ad ottenere il rilascio della concessione del suolo pubblico occorrente all'installazione d'un impianto per la distribuzione di carburanti autorizzata con decreto n. 60954 del 28 novembre 1967 del prefetto di Reggio Calabria.

(406)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.765.608, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1224)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.068.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1225)

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Introdacqua (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.150.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1226)

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.553.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1227)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.368.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228)

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.436.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1229)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.857.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.231.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.577.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.357.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.915.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Petruro Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.213.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1235)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Paternopoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.059.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1236)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.234.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973 il comune di Tufillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.846.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1245)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973 il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.694.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1246)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973 il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.883.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1247)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973 il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.935.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1248)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973 il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.886.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1249)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973 il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.727.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1250)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973 il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.382.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1251)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.102.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1238)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.411.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1239)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.832.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1240)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.657.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1241)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.364.305 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1242)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.164.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1243)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.392.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1244)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.986.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1252)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973 il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.338.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1253)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.833.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1254)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.921.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1255)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,55	581,55	581,70	581,55	581 —	581,55	581,50	581,55	581,55	581 —
Dollaro canadese	581,40	581,40	581,25	581,40	581,90	581,40	581,10	581,40	581,40	580,80
Franco svizzero	161,60	161,60	161,30	161,60	161,20	161,60	161,57	161,60	161,60	161,72
Corona danese	85,20	85,20	85,23	85,20	85,15	85,20	85,17	85,20	85,20	85,20
Corona norvegese	89 —	89 —	89,15	89 —	89,10	89 —	88,93	89 —	89 —	89,27
Corona svedese	123,60	123,60	123,38	123,60	123,40	123,60	123,57	123,60	123,60	123,64
Fiorino olandese	183,08	183,08	183,10	183,08	182,90	183,08	183,04	183,08	183,08	183,28
Franco belga	13,268	13,268	13,26	13,268	13,25	13,26	13,2625	13,268	13,26	13,27
Franco francese	115,89	115,89	115,75	115,89	116,10	115,90	115,69	115,89	115,89	116,16
Lira sterlina	1385 —	1385 —	1383,50	1385 —	1380 —	1385 —	1383,25	1385 —	1385 —	1386,25
Marco germanico	184,305	184,305	184,30	184,305	183,90	184,30	184,30	184,305	184,30	184,55
Scellino austriaco	25,475	25,475	25,48	25,475	25,40	25,48	25,47	25,475	25,47	25,51
Escudo portoghese	21,86	21,86	21,86	21,86	21,90	21,86	21,85	21,86	21,86	21,87
Peseta spagnola	9,166	9,166	9,1725	9,1660	9,20	9,16	9,164	9,166	9,16	9,16
Yen giapponese	1,94	1,94	1,94	1,94	1,935	1,94	1,9385	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 5 febbraio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,60
» 5 % (Ricostruzione)	95,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,30
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	92,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,525
» 5,50 % » » 1968-83	95 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,125
» 6 % » » 1971-86	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,40
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,525
Dollaro canadese	581,25
Franco svizzero	161,585
Corona danese	85,185
Corona norvegese	88,965
Corona svedese	123,585
Fiorino olandese	183,06
Franco belga	13,265
Franco francese	115,79
Lira sterlina	1384,125
Marco germanico	184,302
Scellino austriaco	25,472
Escudo portoghese	21,855
Peseta spagnola	9,165
Yen giapponese	1,939

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Commissione esaminatrice del concorso per esame speciale a centosessantasette posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1972, registro n. 35 Finanze, foglio n. 11, con il quale è stato indetto un concorso per esame per il conferimento di centosessantasette posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto;

Considerato che nel predetto decreto, nell'ultimo comma dell'art. 6, viene fatta riserva di nominare la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernente i compensi spettanti ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici nei concorsi di assunzione o di promozione nell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esame speciale a centosessantasette posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto, indicato nelle premesse è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Campanozzi dott. Giuseppe Fabio, ispettore generale dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Membri:

Bonavita dott. Carlo, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Caruso dott. Carlo, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Parziale dott. Enrico, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Antonino Salerno, consigliere dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

La spesa relativa, prevista in L. 700.000 farà carico sul capitolo 1052 dell'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Registro n. 61, foglio n. 293

(981)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentoquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentoquattro posti di medico di 2ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 261 del 5 ottobre 1972, è prorogato al 28 febbraio 1973.

(586)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 255, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settanta posti di conduttore in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Cossu dott. ing. Ciro, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Cesari dott. ing. Filippo, ispettore capo superiore;
Di Mario dott. ing. Pietro Remo, ispettore capo;
Piccinini dott. Marcello, ispettore capo;
Di Carlo dott. Aldo, ispettore capo.

Segretario:

Belli Aldo, segretario superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(616)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso, per titoli, a diciannove posti di coadiutore dattilografo, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura, con il quale — tra l'altro — è stata aumentata la dotazione del ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da 27 a 64 posti, con istituzione della qualifica di coadiutore dattilografo, per la quale è stato stabilito un contingente di quaranta posti;

Considerato che, dei suddetti quaranta posti:

a) cinque sono stati coperti mediante passaggi di personale del Ministero proveniente dalla qualifica di coadiutore principale e di coadiutore;

b) dodici (e cioè un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo della carriera esecutiva) sono stati riservati per il concorso alla qualifica iniziale, previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

c) quattro (e cioè un sesto, dopo le deduzioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), sono stati riservati per il concorso alla qualifica iniziale, con attribuzione della quarta classe di stipendio, previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Considerato che non vi sono da riservare posti ai fini dei passaggi previsti dall'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, in quanto nessuno degli impiegati aventi titolo ha chiesto il passaggio stesso;

Ritenuto, per tutti i rimanenti diciannove posti, doversi provvedere esclusivamente mediante passaggi da altre amministrazioni dello Stato, rimanendo, al momento, esclusa ogni possibilità di assunzione di personale che non sia già appartenente alle suddette amministrazioni, secondo quanto dettato dall'art. 12, comma primo e secondo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a diciannove posti di coadiutore dattilografo (parametro 120) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera — e con qualifica di coadiutore dattilografo — delle altre amministrazioni dello Stato.

La dotazione suddetta verrà aumentata di tanti posti, quanti eventualmente ne rimanessero non attribuiti nei concorsi di cui alle premesse, quinto capoverso, lettere *b*) e *c*).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati, oltre ad appartenere a corrispondente carriera e rivestire la qualifica di coadiutore dattilografo dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

c) essere di buona condotta morale e civile;

d) aver riportato un giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo » nell'ultimo triennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere inviate entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle partecipazioni statali, Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero; si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) di aver riportato il giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo » nell'ultimo triennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

f) gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari in corso;

g) la propria residenza ed il proprio domicilio, al quale potranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

h) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 4.

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati dalla commissione giudicatrice, secondo due coefficienti:

il primo, in base ai titoli di studio (fino a punti 8);

il secondo, in base ai titoli di servizio e di preparazione professionale (fino a punti 12).

La commissione, ai fini della valutazione dei titoli di studio, terrà conto:

1) del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo);

2) del possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio e di preparazione professionale, la commissione terrà conto:

1) dell'anzianità e della qualità del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente agli ultimi sei anni precedenti a quello in cui è stato bandito il concorso;

2) del possesso di diploma di dattilografia, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti o conseguito presso corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) del possesso del diploma di stenografia, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti o conseguito presso corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) delle idoneità conseguite nei concorsi indetti da amministrazioni statali per carriera superiore a quella cui il presente concorso si riferisce.

Art. 5.

Ai fini della valutazione dei titoli, dovranno essere allegati, alle domande di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo, dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera;

2) diploma originale o copia autentica, in bollo, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, e — in aggiunta — un certificato in bollo attestante la votazione conseguita, qualora questa non sia già specificata nel diploma;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autentica, in bollo, comprovanti il possesso degli altri titoli che possano formare oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 4.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi di legge, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale scopo i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno suc-

cessivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e che non siano stati già esibiti unitamente alla domanda.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno — secondo l'ordine della graduatoria — il passaggio nella qualifica di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, con inquadramento alla prima classe di stipendio (parametro 120) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1972
Registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 44

(438)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1972 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 26 aprile 1972 e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 26 aprile 1972 e 1° luglio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
196. De Pasquale Francesco Mario	Legnago - 10 luglio 1928			sì				

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, approvati con decreto ministeriale 26 aprile 1972 e 1° luglio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
640. D'Agnelli Antonio	Canosa di Puglia - 31 agosto 1926			sì				
641. Evangelista Luigi	Napoli - 23 giugno 1919						sì	
642. Lo Giudice Paolo	Enna - 15 gennaio 1924			sì				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primari di ortopedia e traumatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(201)

Modifica degli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1971 e 20 luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1971 e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1972.

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 22 dicembre 1971 e 20 luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 e 20 luglio 1972, sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
337. Cerri Danilo	Velletri - 12 maggio 1928				si	si		
596. Foti Domenico . . .	Reggio Calabria - 23 marzo 1909			si				si
1162. Puviani Giovanni	S. Felice sul Panaro - 26 gennaio 1922							si
1369. Teramo Alberto	Ortona a Mare - 27 agosto 1928						si	si

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 e 20 luglio 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1532. Buonsanto Annibale	Tricarico - 5 aprile 1925			si				
1533. Cajelli Giuseppe	Genova - 10 dicembre 1914				si			
1534. Cappellari Romualdo	Enego - 24 ottobre 1914				si			
1535. Confortini Pietro	Ferrara - 8 maggio 1924					si		
1536. De Angelis Socrate	Ancona - 21 luglio 1919				si			
1537. Indelli Guido	Oliveto Citra - 12 agosto 1924							si
1538. Maggio Gaspare	S. Margherita di Belice - 16 ottobre 1920							si
1539. Miglietta Marcello	Genova - 2 dicembre 1912				si			
1540. Stradone Giuseppe	Roma - 2 maggio 1914					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primari di ortopedia e traumatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(203)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 21 dicembre 1972, n. **16**.
Interventi in favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia attua nell'anno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni, come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

art. 5, primo comma: esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;

art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti lire 470.000.000;

art. 11: interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati lire 500.000.000;

art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali lire 300.000.000;

art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti rurali lire 100.000.000;

art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 324-*bis* che, con la presente legge, viene istituito sotto la voce « Interventi nel settore dell'agricoltura secondo la legge 27 ottobre 1966, n. 910 », mediante prelevamento di uguale somma dal capitolo 308 delle note di variazione al bilancio 1972 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale ».

Art. 3.

I provvedimenti di concessione adottati dagli ispettori provinciali e dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura e dagli ispettori ripartimentali e dall'ispettore regionale delle foreste, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle attività indicate nell'art. 1 della presente legge, sono resi esecutivi con visto dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, caccia e pesca.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più provincie ed i provvedimenti per l'attuazione di iniziative riguardanti materie di competenza dei predetti ispettorati, il cui importo superi i limiti stabiliti dall'art. 40 della citata legge 910, sono adottati dalla giunta regionale.

Le stesse norme valgono per i provvedimenti relativi a tutti gli altri interventi che la Regione attua in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne con i finanziamenti previsti nel proprio bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 dicembre 1972

LIUZZI

(208)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.